



COMUNE DI LATIANO
(PROV. di BR)

VERBALE RIUNIONE RAPPRESENTANTI PARTITI E GRUPPI POLITICI PER LA DISCIPLINA SVOLGIMENTO CAMPAGNA ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE.

L'anno duemilaventi il giorno 7 del mese di settembre alle ore 16 e minuti 30, presso l'atrio di Palazzo Imperiali, regolarmente convocati sono intervenuti i Sigg.ri:

Dott.ssa Flore	CARMELA	Segretario Generale
Dott.ssa PEPE	Vitamaria	Responsabile Ufficio elettorale
Corrado	Giacobbe	F.f. Polizia Locale
Avv. Maiorano	Cosimo	Sindaco
Avv. Ruggiero	Claudio	Candidato Sindaco
Dott.ssa Rizzo	Tiziana	Candidato sindaco
Anzilotti	Antonio	Delegato Fratelli di Italia
Trizza	Crocifisso	Delegato Latiano Protagonista
Ruggiero	Giancarlo	Delegato Con senso civico
Caniglia	Ilaria	Delegato Con senso civico
Gaglione	Angelo	Delegato M'impegno
Barbaro	Angelo	Delegato Siamo Noi
Papadia	Antonio	Delegato Democratici e riformisti
Maiorano	Tommaso Pio	Delegato Insieme con Maiorano
Zuccherò	Giuseppe	Delegato De Punzio Sindaco
Papadia	Crocifisso	Delegato Uniti per Latiano
Salonne	Domenico	Delegato M'Impegno
Zizzi	Pietro	Delegato Saremo noi
Cavallo	Alessia	Delegato Saremo noi
Baldari	Antonio	Candidato noi per Latiano
Bruno	Giovanni	Candidato Noi per latiano

In vista dello svolgimento delle prossime consultazioni Amministrative del 20-21 settembre 2020 – Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale -, la seduta odierna è volta a richiamare l'attenzione dei partecipanti sui principali adempimenti prescritti in materia di propaganda elettorale.

La riunione è presieduta dal Segretario Generale e dal Responsabile del Settore Demografici i quali, dopo aver rivolto il proprio saluto ai presenti, ha evidenziato l'esigenza di un'attenta e puntuale osservanza della normativa che regola la materia in argomento, nonché dei più importanti aspetti della campagna elettorale, al fine di garantire che il confronto tra le forze politiche si svolga nel pieno rispetto della par condicio ed in un clima di serena dialettica democratica.

1. Delimitazione ed assegnazione di spazi elettorali per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni)

Al riguardo appare utile, preliminarmente, richiamare l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956 n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta (cfr. circolare ministeriale n. 4/2014).

L'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda - da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale - è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune.

La Giunta Comunale, con provvedimento n. **129 DEL 25/08/2020**, ha deliberato in merito alla delimitazione, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti assegnando alle liste di candidati ammessi, gli spazi da destinare alla propaganda elettorale, tenendo conto del sorteggio per l'assegnazione del numero delle liste, effettuato dalla Commissione Circondariale di Mesagne.

A tal fine, per la propaganda comunale, su ogni punto territoriale delimitato e assegnato alla propaganda comunale sono stati assegnati gli spazi per la propaganda diretta, su un'unica linea orizzontale, partendo dal lato sinistro e proseguendo sul lato destro, così come dettagliato in delibera.

Altresì, la G.C. con provvedimento n. **132 DEL 27/08/2020**, ha deliberato in merito alla delimitazione, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti assegnando alle liste dei candidati per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente spazi adeguati in misura pari tra tutti i raggruppamenti di liste.

2. Norme relative a particolari forme di propaganda elettorale: scritte e affissioni

Al fine di tutelare l'estetica urbana e il patrimonio storico-monumentale, la Legge n. 212/56, e successive modifiche ed integrazioni, individua i luoghi dove sono ammesse le affissioni.

Sono vietate le scritte murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini e recinzioni nonché l'affissione dei manifesti elettorali negli spazi non consentiti. Il Comune, in tal caso, è tenuto alla immediata defissione dei manifesti abusivamente collocati o eliminazione di scritti murali o similari. Le spese sostenute dal Comune sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (L. 515/93 e ss.mm.ii.).

Al riguardo viene richiamata l'attenzione delle Forze dell'Ordine (Polizia Municipale e Carabinieri) sulla necessità di incrementare l'attività di vigilanza sul territorio, attuando con ogni tempestività i provvedimenti di competenza volti a contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, tenendo conto che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto-stampa, radio televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, devono obbligatoriamente indicare il nome del committente responsabile (art. 3 comma 2 della legge 10 dicembre 1993 n.515).

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno e sino alle **ore 24.00 di venerdì 18 settembre 2020**, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore, ai sensi dell'art. 18 del T.U. della Legge di P.S..

a) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (Legge 130/75)

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito allo scopo di preannunciare l'ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati, previa autorizzazione, nelle ore e con modalità stabilite per i comizi elettorali ed in modo da non disturbare i comizi stessi e da non turbare il tranquillo svolgimento della vita cittadina.

E' vietato l'uso nei pressi delle Scuole e dei luoghi di culto.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59. comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ufficio elettorale del Comune.

b) Comizi elettorali – Orari e durata

Si stabilisce che i comizi per la propaganda elettorale potranno essere tenuti, per il **periodo 10 settembre 17 settembre** nelle seguenti piazze: **P.zza Montanaro , Largo “Eugenio Sarli, Piazza S. Antonio x via de Virgilis, Piazzale Zizzi ed eventuali luoghi per comizi rionali** previa istanza da presentare almeno 24 ore prima all'autorità locale di P.S. (Sindaco) e il Comune provvederà, a proprie cure e spese alla fornitura di energia elettrica (se presente), di transenne e divieti di sosta (se richiesti)

Si stabilisce il calendario dei comizi, a sorteggio tra le elezioni amministrative ed elezioni regionali, in **Piazza Umberto I** ed il primo orario dei comizi sarà altresì a sorteggio e successivamente procedere mediante una rotazione i cui esiti sono riportati nello schema allegato “A”.

E' consentita ai partiti o gruppi politici la possibilità di installare, a proprie cure e spese, un palco a condizione che gli stessi provvedono allo smontaggio ed al rimontaggio del palco esistente.

c) fasce orarie di svolgimento dei comizi

Ciascun partito o gruppo politico si impegna ad osservare le seguenti fasce orarie per lo svolgimento della propaganda elettorale (comizi):

Giorni	Antimeridiano	pomeridiano
Feriali		19:00-23:00
Festivi	10:00 – 13:00	19:00-23:00
Girone di chiusura		19:00-24:00

d) modalità di svolgimento dei comizi

Ciascun partito o gruppo politico al fine della propaganda elettorale (comizi) si impegna:

- a darne comunicazione all'Autorità locale di P.S., almeno 24 ore prima, precisando l'ora di inizio e il luogo di incontro, nonchè comunicare ogni eventuale variazione. Nei casi in cui ci siano più richieste di comizi per il medesimo giorno, sarà data la precedenza in base all'ordine di presentazione della richiesta (numero e data protocollo);
- a garantire la scrupolosa osservanza dei limiti temporali fissati per ogni singolo comizio, rispettando l'intervallo di tempo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo, al fine di assicurare il regolare deflusso del pubblico oltre a consentire le attività di smontaggio e montaggio di attrezzature strumentali connesse allo svolgimento dei comizi stessi;
- ad evitare di installare altoparlanti e tenere comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete nelle case di cura, le funzioni religiose;

In merito al limite temporale di ciascun comizio si stabilisce una durata di **60 minuti** (assicurando un intervallo di 10 minuti tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo), la domenica mattina la durata dei comizi si riduce a **40 minuti** (assicurando sempre un intervallo di 10 minuti).

e) Comitati Elettorali

E' consentita solo l'indicazione del Comitato e l'insegna del Partito. Non è ammessa l'esposizione all'esterno di manifesti di liste o candidati, in forma fissa o in spazio pubblico.

Alla luce di quanto sopra, rientrano nel divieto, ad esempio, le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (convenzionalmente si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore a 50 cm).

f) Gazebi

Ferma restando la disciplina dell'occupazione di spazio pubblico, è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentita dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda, ma solo a determinate condizioni:

- non devono presentare, all'esterno, raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- non devono essere collocati a meno di cento metri dai luoghi riservati ai comizi;

- non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt., comma 1 e 8, comma3, della legge n. 212/56 e successive modificazioni;
- all'interno e all'esterno di tali strutture è consentito apporre bandiere, allorquando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

g) Diffusione di sondaggi e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.

Dal 15° giorno antecedente a quello della votazione, quindi da **sabato 5 settembre 2020, sino alla chiusura delle operazioni di voto**, è vietato, ai sensi dell'art. 8 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione e sugli orientamenti degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

I Sindaci e le Forze dell'Ordine dovranno osservare la più scrupolosa e attenta vigilanza in materia ed adottare, con la massima tempestività, i provvedimenti di competenza, compresa la denuncia degli eventuali responsabili.

3. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **sabato 19 settembre 2020 e fino alla chiusura delle operazioni di voto**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Per la chiusura della campagna elettorale **venerdì 18 settembre 2020** si stabilisce di mettere a sorteggio i nomi dei candidati sindaci con le seguenti piazza: Piazza Umberto, Piazza Montanaro, Largo Sarli (giardini pubblici), piazza Sant'Antonio con il palco rivolto in via De Virgilis.

Coalizioni	Luogo
Coalizioni De Punzio Salvatore	P.zza Montanaro
Coalizioni Maiorano Cosimo	P.zza S.Antonio
Sindaco Rizzo Tiziana	Larghi Sarli
Colazioni Ruggiero Claudio	p.zza Umberto I

Le forze politiche presenti stabiliscono che è possibile utilizzare altri luoghi, in alternativa, a quelli sorteggiati nel rispetto della modalità di comunicazione sopra indicate.

Si stabilisce, al fine di garantire le misure di sicurezza nei seggi elettorali, di limitare la presenza dei rappresentanti di lista n. 1 per coalizioni per un totale di n. 4 rappresentanti per ogni sezione, salvo diverse indicazioni dalla Prefettura o Ministero dell'Interno.

La riunione si chiude alle ore 17.10

Letto Confermato e sottoscritto